

Ha considerato inoltre che la nomina dei notai, come quella agli impieghi, esorbita dalle attribuzioni della Camera, e che d'altra parte consta alla Commissione avere il Governo da varii anni adottato la regola generale di non più ammettere allievi notai della Sardegna a subire gli esami stante il numero stragrande di quelli esercenti colà, il quale numero non istà in proporzione nè col numero dei notai di terraferma, nè coi bisogni di quella popolazione.

Siccome però in questa petizione si accenna principalmente all'esercizio libero del notariato, questione questa della quale la Camera dovrà probabilmente occuparsi allorquando verrà in discussione la nuova legge sul notariato che si sta attendendo, vi si propone quindi che venga questa petizione inviata agli archivi della Camera per gli opportuni riguardi nella discussione di quella legge.

COTTA-RAMUSINO. Non è intenzione mia d'oppormi alle conclusioni prese dalla Commissione su questa petizione, ma è bensì desiderio mio d'interpellare il signor ministro di grazia e giustizia, se con una nuova legge sul notariato intenda stabilire che gli atti pubblici sieno firmati non solo al fine, ma in ciascun foglio dalle parti interessate, dai testimoni e dal notaio.

Se si continuasse a fare come si fa attualmente, potrebbe nascere l'inconveniente che un notaio venisse a variare tutta la sostanza di un contratto, cambiando i fogli che trovansi nel mezzo di un istromento qualunque, e lasciando sussistere intatto soltanto l'ultimo.

Credo in pari tempo di far presente al signor ministro di grazia e giustizia, che cosa conveniente sarebbe che gli atti pubblici e specialmente i testamenti dovessero per la loro validità essere letti non solo dal notaio rogante, ma eziandio da uno dei testimoni, onde scansare il pericolo che un notaio legga, per avventura, ciò che effettivamente non trovasi scritto in un determinato pubblico documento.

Io ho in generale tutta la fiducia nei notai, ma pur troppo può succedere che alcuno abusi della sua posizione; è quindi, a mio giudizio, cosa molto utile che con una buona legge sul notariato si cerchi di prevenire qualsiasi inconveniente, ed in specie quelli che ho avuto l'onore di accennare.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Io sono lieto di poter dichiarare alla Camera che ho preparato un disegno di legge precisamente per regolare la gravissima materia del notariato, disegno che penso di comunicare prima al Consiglio di Stato per averne quei maggiori lumi che non possono a meno di derivarne.

Terrà dietro necessariamente a questa legge un regolamento, ed io non mancherò certo di tener conto delle osservazioni testè fatte dal signor Cotta-Ramusino, come altresì della petizione e delle osservazioni in proposito, onde questa legge, nonchè il relativo regolamento, si possano presentare in quella forma e in quel modo che sono convenienti in materie così gravi come quelle attinenti al notariato; non mi oppongo del resto alle conclusioni della Commissione.

TECCHIO. In seguito alla dichiarazione del signor ministro, lo pregherei a volerli indicare se egli abbia tenuto conto del così detto regolamento, ch'è una vera legge sul notariato, dato nel 19 giugno 1806 da Napoleone al regno d'Italia. Ho veduto in pratica quella legge per molti anni, e credo ch'essa sia ancora vigente in Lombardia; la osservanza di quella diede i migliori risultamenti: non nascevano mai, che io mi abbia inteso, negli atti notarili casi di falso, che pur troppo in altri paesi non sono infrequenti.

Invito il signor ministro a dirci alcun che in proposito; poichè sono certo che, se la sua nuova legge corrispondesse a

quella del 19 giugno 1806 del regno d'Italia, la Camera non vedrebbe alcuna difficoltà ad approvarla.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il regolamento cui accenna l'onorevole Tecchio è quello che vige tuttora in Lombardia, meno alcune modificazioni determinate da leggi posteriori, ed io dichiaro precisamente che servì di base allo schema da me elaborato.

SINEO. Io lodo il proposito dell'onorevole ministro, concorde col desiderio dell'onorevole Tecchio, acciocchè i benefici che provengono dalla legge del regno d'Italia del 1806 siano estesi alle altre parti della nazione. Ma credo che necessariamente bisognerà adottare delle disposizioni eccezionali per alcune parti dello Stato, disposizioni la cui necessità è deplorabile, ma che dipendono da fatti che non si possono dissimulare.

Credo che la legge cui si alludeva poc'anzi richieda la laurea nel notaio. I notai in Lombardia sono tutti dottori, e certo io penso che questa legge si potrebbe applicare a molte altre parti dello Stato. Ma all'isola di Sardegna, cui appartengono i petenti, io credo che sarebbe molto difficile di applicarla, appunto perchè, non avendo quell'isola nel passato avuto le facilità per l'istruzione che ebbero le altre parti d'Italia, sarebbe difficile di trovarvi un numero di dottori in legge sufficiente per ispargerli in tutta l'isola a far fronte al bisogno.

Io credo adunque che sia a desiderarsi che il ministro abbia sott'occhio massimamente le speciali necessità della Sardegna, ed a queste alludono anche più specificamente i petenti, i quali sono tutti Sardi, e fanno allusione ad un doppio diritto, al diritto cioè che hanno i Sardi di avere dei notai, ed al diritto che hanno i giovani che fecero i loro studi con questo scopo di trovare uno sfogo onde progredire nella loro carriera.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio per inviare questa petizione al guardasigilli.

(La Camera approva.)

CANALIS, relatore. Petizione n° 6663, colla quale parecchi avvocati, procuratori, ingegneri e notai addetti alla Corte d'appello di Casale, chiedono sospendersi la nuova circoscrizione di quella Corte, sancita colla legge del 15 novembre 1859, sino all'intera e generale unificazione della legge civile.

Su questa petizione la vostra Commissione ebbe a considerare che allo stato attuale delle cose la questione sarebbe già pregiudicata, essendo quella legge andata in vigore sin dal 1° del corrente mese; cosicchè, qualora si volesse ora sospendere l'effetto della medesima, gl'inconvenienti che ne deriverebbero sarebbero maggiori e più gravi di quelli lamentati dai petenti.

Si considerò inoltre che questa petizione era per così dire un'appendice, una dipendenza del progetto di legge presentato su questo proposito dal deputato Sineo, il qual progetto di legge, come ben sapete, venne ritirato dallo stesso proponente in vista appunto delle difficoltà cui dava luogo.

Vi propone quindi di passare su questa petizione all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6668, alcuni avvocati e molti procuratori del foro di Torino, enumerando varie disposizioni del nuovo Codice di procedura civile, le quali abbisognano di riforme e sono di difficile, anzi d'impossibile esecuzione, chiedono sospendersi l'attuazione del Codice medesimo, ed in caso negativo provvedersi perchè vengano derogate e corrette le disposizioni ivi accennate.

La vostra Commissione ebbe ad osservare che anche a questo proposito era stato presentato dal deputato Bernardi analogo progetto di legge; rivoltasi pertanto al medesimo, venne